



COMUNICATO UFFICIALE N.166 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. N.115/AA e N.116/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 115 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 128 pf 18/19 adottato nei confronti della Sig.ra Valentina SICLARI avente ad oggetto la seguente condotta:

VALENTINA SICLARI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 92 delle N.O.I.F., per essere venuta meno ai principi di lealtà, correttezza e probità nel rapporto conseguente al proprio tesseramento per la stagione sportiva 2017-2018 con la ASD Pescara Futsal Femminile, in ragione dell'accertato abbandono della propria squadra a partire dai primi giorni del mese di marzo 2018 sino al termine della stagione sportiva, nonostante le formali convocazioni disposte a mezzo whatsapp, in assenza di idonea giustificazione che ne rappresentasse un legittimo impedimento, con l'aggravante di aver preteso attraverso il ricorso alla Commissione Accordi Economici – Lega Nazionale Dilettanti il rispetto dell'intero accordo economico sottoscritto con la ASD Pescara Futsal Femminile, comprese le somme maturate durante il suo acclarato abbandono dalle attività organizzate dalla propria Società nel periodo marzo 2018 sino al termine della stagione sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Valentina SICLARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per la Sig.ra Valentina SICLARI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 32 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Antonio GIBILLINI e della società A.S.D. OLTREPOVOGHERA avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO GIBILLINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società A.S.D. OLTREPOVOGHERA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F., per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con i calciatori Aramini Marco, Re Luca Guglielmo, Bertelli Andrea e Guasconi Davide per la Stagione Sportiva 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa federale;

A.S.D. OLTREPOVOGHERA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla società A.S.D. OLTREPOVOGHERA, in nome del legale rappresentante, e dal Sig. Antonio GIBILLINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Antonio GIBILLINI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. OLTREPOVOGHERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina